

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 007 DEL 16.01.2017

OGGETTO: PERSONALE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018 - AGGIORNAMENTO

L'anno duemiladiciassette il sedici del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PERSONALE - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018 - AGGIORNAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- l'art. 1 comma 424 della Legge 190/2014 "Legge di stabilità 2015", prevedeva che le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016 destinassero le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, a valere sulle vigenti capacità assunzionali:
 - ✓ all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate;
 - ✓ alla ricollocazione nei ruoli della unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Province e della Aree Metropolitane;
- che l'art. 1 comma 234 della Legge 208/2015 stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità "mobilità.gov.it";
- che con nota del 29/02/2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il ripristino delle ordinarie modalità di assunzioni presso le Amministrazioni Pubbliche per i profili professionali di Polizia Municipale,
- che l'art.16, comma 1-ter, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. con Legge 160/2016, ha previsto lo sblocco della sola mobilità del personale per gli enti locali nella cui Regione si fosse raggiunta una ricollocazione del personale eccedentario di area vasta pari ad almeno il 90%;
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con note del 18/07/2016, dell'11/08/2016 e del 10/10/2016 (pubblicate sul sito www.mobilita.gov.it), ha individuato le Regioni in cui la ricollocazione del personale poteva considerarsi completata e, sempre con nota del 10/10/2016 ha avuto modo di indicare in quali regioni si fosse raggiunta la percentuale del 90% al fine dello sblocco della sola mobilità, in coerenza con le richiamate disposizioni legislative.
- che sulla base delle indicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica risultano ripristinate le intere percentuali di turn-over degli anni 2015 e 2016, per gli enti locali appartenenti alle seguenti regioni: Emilia-Romagna; Lazio; Marche; Veneto; Basilicata; Piemonte; Sardegna; Lombardia; Toscana;

Viste:

- la propria deliberazione n. 179 del 03/06/2015 con la quale venne approvata la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2015/2017;

- la propria deliberazione n. 352 del 26/10/2015 con la quale venne approvato il Piano Occupazionale anno 2015, prevedendo la copertura dei seguenti posti:
 - n. 1 posto di Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3;
 - n. 1 posto di Assistente Sociale – Categoria D;
 - n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C;
- la propria deliberazione n. 29 del 01/02/2016 modificata con deliberazione n. 258 del 01/08/2016 con la quale veniva approvata la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2016/2018;
- la propria deliberazione n. 259 del 01/08/2016 con la quale venne approvato il Piano Occupazionale anno 2016, prevedendo la copertura dei seguenti posti:
 - n. 1 posto di Istruttore direttivo educativo – Categoria D;
 - n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo contabile – Categoria D;
 - n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale – Categoria C;

Vista la Legge 296/2006 che all'art. 1 commi da 557 a 557 quater impone per le assunzioni dei limiti di spesa in termini assoluti ed in particolare:

- la lettera a) del comma 557 che prevedeva la *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- il comma 557 quater che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013;

Dato atto che la Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n. 27/2015 ha ritenuto che: *“le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato”*;

Rilevato che la previsione delle assunzioni relative Piano Occupazione 2015 teneva conto della certificazione del Ragioniere Capo del 20/06/2015, con la quale lo stesso attesta che, sulla base delle risultanze del rendiconto 2014, il rapporto tra la spesa del personale e spesa corrente, calcolata tenendo conto dell'accantonamento FCDDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità), si è ridotto rispetto al medesimo rapporto riferito alla media del triennio 2011/2013, rispettando così il limite previsto dalla lettera a) del comma 557 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Vista la deliberazione n. 16 del 02/05/2016 della Sezione delle Autonomie della Corte Conti del 02/05/2016, con la quale la stessa Corte, in merito al calcolo del rapporto tra spese del personale e le spese correnti, ritiene che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del suddetto rapporto;

Rilevato che, se non si conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nella determinazione del denominatore del suddetto rapporto tra spese del

personale e spesa corrente, il rapporto anno 2014 risulta superiore al corrispondente rapporto media del triennio 2011/2013;

Visto il D.L. 311 del 24/06/2016 conv. con Legge 160 del 24/06/2016 che ha abrogato la lettera a) del comma 557 art. 1 della L. 296/2006 relativa al riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

Dato atto che la suddetta norma non ha effetto retroattivo e che, pertanto, per l'anno 2015, per le motivazioni di cui sopra, non può essere considerato rispettato il limite previsto dalla lettera a) del comma 557 dell' art. 1 della Legge 296/2006, rendendo impossibile effettuare, in tale anno, assunzioni di personale;

Ritenuto, pertanto, di integrare le assunzioni previste nel Piano Occupazionale 2016, con quelle già previste nel Piano Occupazionale 2015, utilizzando la capacità assunzionale dell'anno 2016;

Visto l'art. 1, comma 228 della Legge 208/2015, che prevede che gli Enti Locali nel triennio 2016/2018 possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

Dato atto che la spesa relativa al personale cessato 2015, risulta essere pari ad Euro 446.914,44 e che il 25% della suddetta è pari ad Euro 111.728,61;

Visto l'art. 1 comma 47 della Legge 311/2004 che prevede che: *“In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”*;

Rilevato che negli anni diverse sentenze delle Corti dei Conti ritengono che, posto quanto disposto dall'art.1 comma 47 della Legge 311/2004, l'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del D.lgs. 165/2001 non incida sui contingenti assunzionali previsti dalla Legge, da ultima la sentenza n. 70/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Piemonte;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 sulla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2016/2018 approvata con deliberazione G.C. n. 29 del 01/02/2016 e modificata con deliberazione G.C. 258 del 01/08/2016, prevedendo per l'anno 2016 le assunzioni sotto indicate, a valere sulla capacità di spesa anno 2016 corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente:

- ✓ n. 1 posto di Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3;
- ✓ n. 1 posto di Assistente Sociale – Categoria D;
- ✓ n. 1 posto di Istruttore direttivo educativo – Categoria D;
- ✓ n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo contabile – Categoria D;
- ✓ n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C;
- ✓ n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale – Categoria C;

2. di dare atto che le assunzioni avverranno con le seguenti modalità:

- n. 1 posto di Funzionario di Polizia Municipale – Categoria D3, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, dando atto che è già stata attuata la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis, e dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;
- n. 1 posto di Assistente Sociale – Categoria D, mediante efficacia graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami approvata con determinazione del Settore Affari del Personale n. 141 del 14/03/2008, dando atto che è già stata attuata la procedura di mobilità procedura di cui all'art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Educativo – Categoria D, esclusivamente mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001;
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D, mediante efficacia graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami approvata con determinazione del Settore Affari del Personale n. 550 del 27/10/2008, previo esperimento della procedura di mobilità all'art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;
- n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile – Categoria C, esclusivamente mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001;
- n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale – Categoria C, esclusivamente mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, già attuata;

3. di dare atto, per le motivazioni di cui in premesse che si intendono qui integralmente riportate, che la spesa necessaria alle suddette assunzioni anno 2016, è contenuta nel limite del 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente, così come risulta da prospetto n. 1 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

4. di disporre che le assunzioni previste nel piano triennale del fabbisogno 2016/2018, saranno attuate, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dall'art. 1 della Legge 296/2006, dall'art. 3 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, così come modificato dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 1 della Legge 208/2015;

5. di dare atto la suddetta modifica non comporta variazioni rispetto alla spesa già prevista nel Bilancio 2016/2017/2018, e che pertanto trova già copertura sugli stanziamenti di bilancio e che la stessa risulta coerente con il dettato di cui all'art. 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa di personale ed in particolare il comma 557 quater relativo al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
